



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

Gestione WEB

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia**
AOO INGV
Protocollo Generale - U
N. 0018612
del 22/11/2018

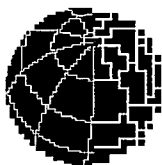


Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Direttori delle Sezioni
Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il Coordinamento
delle attività a Supporto della Ricerca
Al Direttore della Direzione Centrale Ragioneria e Bilancio
Al Dott. Gianluca CECCUCCI
Al Dott. Francesco SORTINO
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 692/2018 del 31/10/2018 – Allegato T al Verbale n. 09/2018 concernente: Accordo di collaborazione scientifica tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Biomedicina Immunologica Molecolare “Alberto Monroy” (CNR-IBIM) e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).


Tullio PEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 692/2018

Allegato T al Verbale n. 09/2018

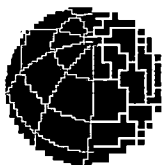
Oggetto: Accordo di collaborazione scientifica tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Biomedicina Immunologica Molecolare “Alberto Monroy” (CNR-IBIM) e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la “Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca”;
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante “*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 124/2015*”;
- **VISTO** lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con Delibera n. 424/2017 del Consiglio di Amministrazione, in data 15 settembre 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 27 del 02 febbraio 2018 in particolare l’art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA “...*delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*”;
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 45 del 21/02/2018 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 119 del 14 maggio 2018 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VALUTATA** l’opportunità di sottoscrivere l’Accordo di collaborazione scientifica con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Biomedicina Immunologica Molecolare “Alberto Monroy” (CNR-IBIM);
- **CONSIDERATO** che le Parti, con il presente Accordo, istituiscono una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzato a collaborare in ordine alla caratterizzazione chimica dei composti volatili nell’espriato umano;
- **VISTI** i pareri favorevoli dei Direttori di Sezione e di Dipartimento,

DELIBERA

L’approvazione dello schema dell’Accordo di collaborazione scientifica tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Biomedicina Immunologica



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Molecolare "Alberto Monroy" (CNR-IBIM) e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), per la caratterizzazione chimica dei composti volatili nell'esperto umano, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 31/10/2018

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Biomedicina Immunologia Molecolare "Alberto Monroy",
C.F.80054330586 - P. IVA 02118311006, (di seguito CNR-IBIM), rappresentato dal Direttore f.f. Dott.
Giovanni Viegi, con sede a Palermo in Via Ugo La Malfa, 153

E

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, (di seguito INGV) - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma,
Italia - P. IVA 06838821004 – in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Prof. Carlo Doglioni, nato a
Feltre (BL), il 25/01/1957

Nel testo che segue anche denominati congiuntamente le "Parti";

CONSIDERATO

- che le Parti ritengono di primario interesse collaborare nell'ambito della caratterizzazione chimica dei composti organici volatili nell'espriato umano, in soggetti con patologie croniche ostruttive come asma e BPCO;
- che tale azione può diventare un'occasione di sviluppo di nuove conoscenze e di promozione dell'innovazione tecnologica nel quadro di nuovi programmi nazionali ed europei;
- che risultano disponibili presso CNR-IBIM risorse ed esperienze maturate nel campo della prevenzione e nel trattamento dell'asma bronchiale e della BPCO in pazienti adulti;
- che risultano disponibili presso INGV risorse ed esperienze maturate nell'ambito dell'analisi Cromatografiche.

VISTO

- il D.lgs n. 127/2003 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";
- Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con Decreto del Presidente n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, entrato in vigore il 1° giugno 2015;
- il "Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche" emanato con Decreto del Presidente del 4 maggio 2005, n. 25034;
- il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante "Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- il Provvedimento del Presidente del CNR n. 90 del 23.12.2016, con cui è attribuita ai Direttori di Istituto la delega alla sottoscrizione delle Convezioni operative di cui all'articolo 26, commi 3 e 4 lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Individuazione delle parti e valore delle premesse

L'individuazione delle Parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto della ricerca

L'attività di ricerca mira, mediante l'utilizzo di un gascromatografo a discriminare e quantificare le composizioni dei composti volatili presenti nell'espriato di pazienti affetti da BPCO, asma Bronchiale e soggetti sani, sia allergici che non allergici, in relazione ai loro livelli di ostruzione, sia che essi siano fumatori che non fumatori; e a valutare se alcuni composti volatili possono assumere un ruolo di biomarcatore per le patologie a carico dell'apparato respiratorio prese in esame.

Art. 3 – Durata

Il presente accordo ha la durata di un anno dalla stipula, rinnovabile su richiesta delle Parti. Qualora nel periodo di vigenza dell'accordo emergessero altre opportunità di collaborazione tra le Parti, queste potranno essere descritte tramite scambio di lettere ed essere integrate come atti aggiuntivi del presente Accordo.

Art. 4 Sicurezza sul Lavoro

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e dunque l'eventuale personale operante si adegnerà alle prescrizioni in materia di sicurezza.

Art. 5 – Responsabili

CNR-IBIM designa quale responsabile scientifico dell'attività di ricerca in oggetto la Dr. Elisabetta Pace Primo Ricercatore CNR Medico, e la Dr. Doriana Lo Piparo Tecnico CNR Geologo. INGV designa quale referente il Dr. Francesco Sortino Ricercatore INGV della sezione di Roma 1.

Art. 6 – Obblighi

CNR-IBIM avrà cura di:

- a) collaborare con le modalità opportune al raggiungimento degli obiettivi delle attività di ricerca e sviluppo di cui al precedente art. 2;
- b) contribuire all'individuazione di nuove opportunità di finanziamento e trasferimento tecnologico nell'ambito dell'attività di ricerca e sviluppo di cui al precedente art. 2.

INGV avrà cura di:

- a) collaborare con le modalità opportune al raggiungimento degli obiettivi delle attività di ricerca di cui al precedente art. 2;
- b) contribuire all'individuazione di nuove opportunità di finanziamento e trasferimento tecnologico nell'ambito dell'attività di ricerca e sviluppo di cui al precedente art. 2.

Art. 7 – Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che le parti si porranno reciprocamente a disposizione nell'ambito del presente contratto, dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

Art. 8 - Proprietà dei risultati e loro pubblicazione

Per "Background" si intendono tutte le informazioni, compresi i brevetti, il copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale, di cui le Parti siano titolari prima dell'avvio del rapporto di collaborazione instaurato con questo accordo, che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessario allo svolgimento delle attività oggetto di questo accordo;

per "Foreground" si intendono tutti i risultati, incluse le informazioni, generati dall'attività di ricerca oggetto di questo accordo, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno.

Questi risultati comprendono il diritto d'autore, i brevetti, il know-how e ogni altra privativa industriale;

i. Titolarità del Background. Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare del proprio Background. Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati previsti nell'art. 2, e, comunque, non oltre la loro durata. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nel contratto deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background.

ii. Titolarità del Foreground.

a) Foreground Individuale: ciascuna Parte è esclusiva titolare del Foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture.

b) Foreground Congiunto: le Parti sono contitolari del Foreground generato congiuntamente dal personale dell'INGV e da CNR-IBIM, secondo quote di titolarità che verranno definite con apposito accordo scritto tra le Parti e che terranno conto dell'effettivo apporto di risorse e del contributo inventivo apportato da ciascuna Parte.

c) Disclosure. Ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra, in modo completo e in via strettamente confidenziale, il conseguimento di ogni risultato costituente Foreground che sia suscettibile di brevettazione, o di protezione mediante altra privativa industriale.

iii. Gestione ed uso del Foreground Individuale.

Ciascuna Parte sarà libera di gestire il proprio Foreground Individuale autonomamente, e potrà depositare a proprio nome e spese domande di brevetto, o richieste di altre privative industriali nonché sfruttare e valorizzare il proprio Foreground, anche mediante concessione di licenze, senza limitazione alcuna.

iv. Gestione ed uso del Foreground Congiunto.

Le Parti valuteranno di comune accordo l'opportunità di procedere al deposito di una domanda di brevetto congiunta, rinviando la definizione delle quote di titolarità e della modalità di gestione del brevetto ad un apposito accordo scritto ("Accordo di Gestione Congiunta"). Tale Accordo di Gestione Congiunta terrà in considerazione i regolamenti interni delle Parti in merito alla generazione, gestione, valorizzazione

della Proprietà Intellettuale sui risultati della ricerca. Tutte le spese relative alla protezione del Foreground Congiunto, nonché al deposito, prosecuzione, estensione e mantenimento in vita dei brevetti nel caso di risultati suscettibili di brevettazione, saranno suddivise tra le Parti in proporzione alle rispettive quote di titolarità; allo stesso modo, gli utili derivanti dallo sfruttamento commerciale di eventuali diritti di proprietà industriale sul Foreground Congiunto saranno suddivisi in base alle quote di titolarità, nelle modalità che verranno stabilite con l'Accordo di Gestione Congiunta. Le Parti potranno liberamente utilizzare il Foreground Congiunto per la propria attività di ricerca e didattica, salvo l'obbligo di riservatezza di cui al precedente Art.7.

Art. 9 - Responsabilità e rischi

Il INGV è sollevato da ogni responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare al personale di CNR-IBIM impiegato nell'attività di ricerca in oggetto, a meno che tali danni non siano riconducibili a una condotta colpevole dell'INGV.

Il CNR-IBIM è sollevato da ogni responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare al personale dell'INGV impiegato nell'attività di ricerca in oggetto, a meno che tali danni non siano riconducibili a una condotta colpevole del CNR-IBIM.

ST PH

Il CNR-IBIM provvede a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che partecipi alle attività oggetto del presente contratto.

L'INGV provvede a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che partecipi alle attività oggetto del presente contratto.

Art. 10 - Oneri fiscali

Il presente atto, redatto in duplice originale e sottoscritto con dispositivo di firma digitale rilasciato da ente certificatore autorizzato, sarà sottoposto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico di chi ne farà esplicita richiesta.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente accordo, nonché per fini statistici.

Art. 12 - Risoluzione delle controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello previsto per legge.

Art. 13 – Rinvio

Per qualsiasi aspetto non direttamente disciplinato dal presente accordo, le Parti operano rinvio al Codice Civile e a ogni altra disposizione di legge applicabile.

Palermo, Giugno 2018

Istituto di Biomedicina e Immunologia
Molecolare "Alberto Monroy"
Il Direttore f.f.
Dott. Giovanni Viegli

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma
Il Presidente
Prof. Carlo Doglioni

ST 